

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" ai sensi della quale il Sindaco è autorità Comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio Comunale assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31.3.1998, art. 108 che conferma quanto sopra e attribuisce inoltre al Sindaco l'attuazione, in ambito Comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano Comunale di emergenza;
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che all'art. 149 assegna al Sindaco specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali;
- VISTA la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e dagli Enti Locali, in attuazione al Capo I della L: 15 marzo 1997, n. 59", che all'art. 72 "Funzioni dei Comuni" attribuite ai Comuni funzioni amministrative in materia di protezione civile;
- VISTI i compiti e funzioni attribuiti al Sindaco all'art. 11 e all'art. 13 della L.R. n. 7 del 14 aprile 2003 "Disposizioni in materia di protezione civile";
- VISTI i Regolamenti Attuativi della sopra richiamata L.R. 7/2003 approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 18 ottobre 2004, n. 8/R e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 21.10.2004;
- RICHIAMATA la propria deliberazione programmatica n. 19 del 15.04.2005 adottata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile, approvato con D.P.G.R. 18.10.2004 n. 7/R;
- PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento attuativo regionale, approvato con D.P.G.R. 18.10.2004, n. 8/R, i Comuni singoli o associati devono dotarsi di apposito Regolamento che disciplini l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di finanziamento, ecc., degli organi e delle strutture Comunali o Intercomunali;
- VISTO ed esaminato il Regolamento Comunale di protezione Civile;
- RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
- ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'area tecnica in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;
- Con voti favorevoli unanimi n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi dai 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento Comunale di Protezione Civile, allegato alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) Di trasmettere copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, alla Regione Piemonte e alla Provincia di Alessandria;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento entra in vigore entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

COMUNE DI VIGNOLE BORBERA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione CC n. 23 del 24.06.2005

CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il Comune di Vignole Borbera, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 7/2003 e Legge Regionale 44/2000, assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura Comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un Comitato Comunale di Protezione Civile;
- b) una Unità di Crisi Comunale;
- c) un Centro Operativo Comunale;
- d) sala operativa

Art. 2
Finalità

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

CAPO SECONDO
COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3
Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, strutturato in forma collegiale, è composto dal:

- 1) il Sindaco, o suo rappresentante, che lo presiede, il vice Sindaco e l'assessore delegato alla Polizia Municipale.

Art. 4
Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ha i seguenti compiti:

- 1. Il Comitato di protezione civile garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 7/2003.
- 2. A tal fine il Comitato di protezione civile formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.
- 3. Il Comitato di Protezione civile assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al

comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

4. Il Comitato di Protezione civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale, ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 5

Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato comunale di Protezione Civile viene convocato dal Sindaco o da un suo delegato, su richiesta dei componenti dello stesso.

Art. 6

Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile

Le attività garantite dal Comitato Comunale si articolano come segue:

1° Fase - Preparazione al rischio

1.1 Previsione

1.2 Prevenzione

1.3 Preparazione all'emergenza

1.4 Predisposizione di personale e mezzi per le operazioni di preallarme, allarme ed intervento

1.5 Coordinamento degli interventi degli Enti Locali, Territoriali ed Istituzionali

2° Fase - Il preallarme o la preemergenza

2.1 Segnalazione tempestiva di situazioni pericolose

2.2 Sopralluoghi e ricognizioni

2.3 Attivazione del centro operativo misto (C.O.M.), su iniziativa e sotto il coordinamento dell'Amministrazione Provinciale

3° Fase - Allarme o emergenza

3.1 Convocazione d'urgenza del Comitato Comunale di Protezione Civile.

3.2 Avvisi alla popolazione

4° Fase - Intervento

4.1 Acquisizione dati e notizie

4.2 Valutazione del fenomeno

4.3 Adozione delle misure di soccorso e di assistenza

4.4 Riduzione dei disagi alla popolazione

4.5 Ripristino condizioni di minima sussistenza

CAPO TERZO

UNITA' DI CRISI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7

Costituzione dell'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile.

Il comune, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l'Unità di crisi comunale.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato comunale di

protezione civile si avvale, quale supporto tecnico alle proprie decisioni, dell'Unità di crisi comunale, strutturata per funzioni di supporto.

L'Unità di crisi comunale è composta :

- a) dal sindaco o suo delegato;
- b) dai responsabili delle strutture, divisioni o settori comunali competenti;
- c) dal coordinatore delle associazioni locali di volontariato, designato dalle stesse.

Ai componenti dell'Unità di crisi comunale, viene assegnato, in funzione delle differenti competenze, l'esercizio e la responsabilità delle seguenti funzioni di supporto;

- 1) Tecnica di pianificazione;
- 2) Sanità, Assistenza sociale e veterinaria;
- 3) Volontariato;
- 4) Materiali e mezzi;
- 5) Servizi essenziali e attività scolastica;
- 6) Censimento danni a persone e cose;
- 7) Strutture operative locali;
- 8) Telecomunicazioni;
- 9) Assistenza alla popolazione;
- 10) Attività amministrativa.

Art. 8

Costituzione del Servizio di pronta reperibilità Comunale

Il servizio di pronta reperibilità è assicurato dagli addetti appartenenti al Servizio Tecnico, osservando un turno articolato su dodici ore nei giorni feriali e ventiquattro ore nei giorni domenicali e festivi, secondo un piano predisposto mensilmente, fatte salve le situazioni di emergenza, dal responsabile del servizio in collaborazione con l'Assessore competente.

CAPO QUARTO

CENTRI OPERATIVI MISTI C.O.M.

Art. 9

Struttura Centro Operativo Misto (COM)

Si richiama la deliberazione G.P. n. 686 del 14.12.2001 ed ogni altro atto ufficiale della Provincia di Alessandria e dell'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Alessandria circa la composizione ed il funzionamento del C.O.M. .

Il Centro Operativo Misto realizza quanto indicato negli atti sopra citati anche con personale di supporto messo a disposizione dei Comuni afferenti il COM, osservando le modalità operative indicate in tali atti.

Art. 10

Volontariato

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale, si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale istitutiva dei C.O.M., le Associazioni di volontariato operanti nel territorio del C.O.M. svolgeranno la propria attività relativa ad interventi di competenza dello stesso C.O.M. riferendosi al coordinatore del volontariato appositamente individuato.

Art. 11 Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura Comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

CAPO QUINTO EVENTI CALAMITOSI

Art. 12 Eventi calamitosi - elencazione esemplificativa

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente articolo, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- a) Rischio idrogeologico
- b) Rischio industriale e tecnologico
- c) Incidenti a vie e sistemi di trasporto
- d) Rischio nucleare
- e) Rischio sismico
- f) Incendi boschivi
- g) Rischio sanitario e veterinario
- h) Rischio terroristico
- i) Il rischio meteorologico
- j) Rischio ambientale

Art. 13 Eventi calamitosi – Adempimenti

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata, in via ordinaria, con l'intervento del personale Tecnico Comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, informa la Provincia di Alessandria l'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Alessandria, attiva il Piano di Protezione Civile Comunale e provvede, con tutti i mezzi a disposizione, ai primi interventi, avvisando la popolazione e azionando appropriato sistema d'allarme, mediante le seguenti operazioni:

- a) dispone l'immediata convocazione dell'Unità di crisi Comunale/ così come previsto da questo Regolamento;
- b) informa, se del caso, il Presidente dell'A.S.L. ed A.R.P.A. per gli eventuali interventi di loro competenza;
- c) dispone l'attivazione della sala operativa;
- d) nel caso in cui la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia.

Art. 14 **Inventario e custodia dei materiali**

Tutti i materiali e i mezzi in dotazione alla struttura Comunale permanente di Protezione Civile sono utilizzati dalla Squadra Esterna Comunale, se prevista, per le attività di propria competenza, inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale di detta Squadra, che avrà cura della sua manutenzione e ne curerà sempre la piena efficienza.

I materiali ed i mezzi vengono custoditi negli appositi magazzini all'uopo reperiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15 **Piano Comunale**

Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca, tra l'altro, le risorse umane e i materiali per l'adempimento e i primi soccorsi; di esso dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di cui al precedente Art. 3.

L'aggiornamento degli allegati al Piano succitato, da effettuarsi a cura del Servizio Tecnico Comunale ogni dodici mesi dalla data di approvazione dello stesso, non comportando modifica sostanziale al Piano, non sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

CAPO SESTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 **Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa.

I contenuti principali e promozionali del presente regolamento potranno essere pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 17 **Notificazione del regolamento**

Copia del presente regolamento sarà comunicato al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Alessandria, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Alessandria.

Art. 18 **Leggi ed atti regolamentari**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 44/2000 e Legge Regionale 7/2003.

Art. 19
Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi.

C O M U N E D I V I G N O L E B O R B E R A

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione CC n. 23 del 24.06.2005

CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il Comune di Vignole Borbera, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 7/2003 e Legge Regionale 44/2000, assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura Comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un Comitato Comunale di Protezione Civile;
- b) una Unità di Crisi Comunale;
- c) un Centro Operativo Comunale;
- d) sala operativa

Art. 2
Finalità

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

CAPO SECONDO
COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3
Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, strutturato in forma collegiale, è composto dal:

- 1) il Sindaco, o suo rappresentante, che lo presiede, il vice Sindaco e l'assessore delegato alla Polizia Municipale.

Art. 4
Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ha i seguenti compiti:

- 1. Il Comitato di protezione civile garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 7/2003.
- 2. A tal fine il Comitato di protezione civile formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile

sia in fase preventiva che di emergenza.

3. Il Comitato di Protezione civile assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

4. Il Comitato di Protezione civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale, ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 5

Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato comunale di Protezione Civile viene convocato dal Sindaco o da un suo delegato, su richiesta dei componenti dello stesso.

Art. 6

Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile

Le attività garantite dal Comitato Comunale si articolano come segue:

1° Fase - Preparazione al rischio

1.1 Previsione

1.2 Prevenzione

1.3 Preparazione all'emergenza

1.4 Predisposizione di personale e mezzi per le operazioni di preallarme, allarme ed intervento

1.5 Coordinamento degli interventi degli Enti Locali, Territoriali ed Istituzionali

2° Fase - Il preallarme o la preemergenza

2.1 Segnalazione tempestiva di situazioni pericolose

2.2 Sopralluoghi e ricognizioni

2.3 Attivazione del centro operativo misto (C.O.M.), su iniziativa e sotto il coordinamento dell'Amministrazione Provinciale

3° Fase - Allarme o emergenza

3.1 Convocazione d'urgenza del Comitato Comunale di Protezione Civile.

3.2 Avvisi alla popolazione

4° Fase - Intervento

4.1 Acquisizione dati e notizie

4.2 Valutazione del fenomeno

4.3 Adozione delle misure di soccorso e di assistenza

4.4 Riduzione dei disagi alla popolazione

4.5 Ripristino condizioni di minima sussistenza

CAPO TERZO

UNITA' DI CRISI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7

Costituzione dell'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile.

Il comune, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e

delle strutture di protezione civile, istituisce l'Unità di crisi comunale.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato comunale di protezione civile si avvale, quale supporto tecnico alle proprie decisioni, dell'Unità di crisi comunale, strutturata per funzioni di supporto.

L'Unità di crisi comunale è composta :

- a) dal sindaco o suo delegato;
- b) dai responsabili delle strutture, divisioni o settori comunali competenti;
- c) dal coordinatore delle associazioni locali di volontariato, designato dalle stesse.

Ai componenti dell'Unità di crisi comunale, viene assegnato, in funzione delle differenti competenze, l'esercizio e la responsabilità delle seguenti funzioni di supporto;

- 1) Tecnica di pianificazione;
- 2) Sanità, Assistenza sociale e veterinaria;
- 3) Volontariato;
- 4) Materiali e mezzi;
- 5) Servizi essenziali e attività scolastica;
- 6) Censimento danni a persone e cose;
- 7) Strutture operative locali;
- 8) Telecomunicazioni;
- 9) Assistenza alla popolazione;
- 10) Attività amministrativa.

Art. 8

Costituzione del Servizio di pronta reperibilità Comunale

Il servizio di pronta reperibilità è assicurato dagli addetti appartenenti al Servizio Tecnico, osservando un turno articolato su dodici ore nei giorni feriali e ventiquattro ore nei giorni domenicali e festivi, secondo un piano predisposto mensilmente, fatte salve le situazioni di emergenza, dal responsabile del servizio in collaborazione con l'Assessore competente.

CAPO QUARTO

CENTRI OPERATIVI MISTI C.O.M.

Art. 9

Struttura Centro Operativo Misto (COM)

Si richiama la deliberazione G.P. n. 686 del 14.12.2001 ed ogni altro atto ufficiale della Provincia di Alessandria e dell'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Alessandria circa la composizione ed il funzionamento del C.O.M. .

Il Centro Operativo Misto realizza quanto indicato negli atti sopra citati anche con personale di supporto messo a disposizione dei Comuni afferenti il COM, osservando le modalità operative indicate in tali atti.

Art. 10 Volontariato

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale, si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale istitutiva dei C.O.M., le Associazioni di volontariato operanti nel territorio del C.O.M. svolgeranno la propria attività relativa ad interventi di competenza dello stesso C.O.M. riferendosi al coordinatore del volontariato appositamente individuato.

Art. 11 Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura Comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

CAPO QUINTO EVENTI CALAMITOSI

Art. 12 Eventi calamitosi - elencazione esemplificativa

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente articolo, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- a) Rischio idrogeologico
- b) Rischio industriale e tecnologico
- c) Incidenti a vie e sistemi di trasporto
- d) Rischio nucleare
- e) Rischio sismico
- f) Incendi boschivi
- g) Rischio sanitario e veterinario
- h) Rischio terroristico
- i) Il rischio meteorologico
- j) Rischio ambientale**

Art. 13 Eventi calamitosi – Adempimenti

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata, in via ordinaria, con l'intervento del personale Tecnico Comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, informa la Provincia di Alessandria l'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Alessandria, attiva il Piano di Protezione Civile Comunale e provvede, con tutti i mezzi a disposizione, ai primi interventi,

avvisando la popolazione e azionando appropriato sistema d'allarme, mediante le seguenti operazioni:

- a) dispone l'immediata convocazione dell'Unità di crisi Comunale/ così come previsto da questo Regolamento;
- b) informa, se del caso, il Presidente dell'A.S.L. ed A.R.P.A. per gli eventuali interventi di loro competenza;
- c) dispone l'attivazione della sala operativa;
- d) nel caso in cui la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia.

Art. 14 **Inventario e custodia dei materiali**

Tutti i materiali e i mezzi in dotazione alla struttura Comunale permanente di Protezione Civile sono utilizzati dalla Squadra Esterna Comunale, se prevista, per le attività di propria competenza, inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale di detta Squadra, che avrà cura della sua manutenzione e ne curerà sempre la piena efficienza.

I materiali ed i mezzi vengono custoditi negli appositi magazzini all'uopo reperiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15 **Piano Comunale**

Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca, tra l'altro, le risorse umane e i materiali per l'adempimento e i primi soccorsi; di esso dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di cui al precedente Art. 3.

L'aggiornamento degli allegati al Piano succitato, da effettuarsi a cura del Servizio Tecnico Comunale ogni dodici mesi dalla data di approvazione dello stesso, non comportando modifica sostanziale al Piano, non sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

CAPO SESTO **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 16 **Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa.

I contenuti principali e promozionali del presente regolamento potranno essere pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 17 **Notificazione del regolamento**

Copia del presente regolamento sarà comunicato al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Alessandria, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Alessandria.

Art. 18 **Leggi ed atti regolamentari**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 44/2000 e

Legge Regionale 7/2003.

Art. 19

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi.